

Statuto Confesercenti Regionale Lombardia

Statuto

Confesercenti Regionale Lombardia

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ

Art. 1 Composizione e sede

La Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - Regionale della Lombardia ha sede in Milano, Via G. Sirtori, 3.

La Confesercenti costituisce sistema di rappresentanza generale delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento al settore del commercio, del turismo e dei servizi, anche successivamente alla cessazione delle relative attività.

La Confesercenti Regionale gode di autonomia giuridica, economica, contabile, amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati dalla Confesercenti in quanto parte della Confederazione nazionale.

A tale scopo la Confesercenti regionale dovrà rispettare i protocolli e le linee guida adottate in materia dalla Confesercenti Nazionale

Il sistema della Confesercenti Regionale è articolato in:

- a) organizzazione territoriale, costituita da:
 - Confesercenti Provinciali e mandamentali, ove esistenti;
 - Confesercenti di Area:
- b) Federazioni Regionali di categoria, le quali si articolano territorialmente secondo le norme del presente Statuto e si organizzano, per macroaree, nell'ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
- c) Organizzazioni settoriali o tematiche quali:
 - il Coordinamento Regionale dell'imprenditoria femminile ed il Coordinamento Regionale dei giovani imprenditori, costituiti secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
 - la Federazione dei Pensionati.

La Confesercenti Regionale è un'Associazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

Art. 2 Scopi e attività

La Confesercenti Regionale:

- tutela e rappresenta gli interessi degli associati, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale;
- elabora e dirige a livello regionale le scelte politiche della Confesercenti e decide l'attuazione delle iniziative necessarie nell'ambito regionale, in armonia con gli indirizzi della Confesercenti nazionale;
- elabora e dirige la politica regionale dei servizi, in armonia con gli indirizzi della Confesercenti Nazionale;
- verifica l'efficienza delle strutture Provinciali, di Area e mandamentali, e propone, ove ritenuto necessario, il commissariamento o gli altri interventi della Confesercenti Nazionale previsti dal presente Statuto nei confronti delle Organizzazioni Provinciali, di Area e mandamentali;
- promuove la costituzione del livello regionale delle Federazioni di categoria nell'ambito delle macroaree relative ai diversi settori, in aderenza alle decisioni confederali;
- decide, all'occorrenza, di concerto con le organizzazioni di Area e Provinciali, la realizzazione di strutture tecniche regionali di servizi e promuove la costituzione o la partecipazione a società;
- costituisce il coordinamento Regionale del Patronato Itaco in conformità e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali;
 - costituisce, a livello regionale, Enti o Società appartenenti al sistema;
- sottopone alla Presidenza Nazionale un proprio parere in ordine alla costituzione di nuove Organizzazioni in Province di nuova istituzione.

Al fine di attendere agli scopi suddetti:

- promuove e sostiene, a livello regionale, l'attività sindacale delle categorie rappresentate;

- assicura, in accordo con le istanze territoriali e settoriali, la rappresentanza delle categorie negli organismi pubblici;
- firma i contratti e gli accordi di secondo livello, settoriali e territoriali, d'intesa con le organizzazioni di categoria aderenti;
- promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati e ai cittadini, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società nonché di specifici organismi aventi lo scopo di patronato, di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;
- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell'interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale;
 - può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;
- promuove ed organizza attività seminariali, di studio, di informazione e convegnistiche su tematiche economiche e sociali di interesse generale;
 - svolge attività editoriale e di informazione;
 - esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi e regolamenti.

Art. 3 Sistema elettorale

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti si svolgono secondo i sistemi che seguono.

- a) Per l'elezione del Presidente Regionale:
- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;
- in caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati dal Regolamento,

Per il Presidente Regionale da:

- 1 Confesercenti provinciale per le regioni che abbiano fino a tre province;
- 2 Confesercenti provinciali per le regioni da 4 a 6 province;
- 3 Confesercenti provinciali per le regioni con più di 6 province,

tutte comunque in rappresentanza di almeno il 30% dei soci della Regione; oppure da:

- 6 Federazioni di categoria regionali in rappresentanza del 30% dei soci della Regione; dal 35% dei componenti della Assemblea elettiva Regionale.
- b) La Presidenza Regionale viene eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, nel loro complesso e in modo unitario, ed è composta in base ai principi del federalismo e della rappresentanza delle categorie.
- c) Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti della Confesercenti Regionale vengono eletti dalla Presidenza Regionale, con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del Presidente.
- d) La Giunta Regionale viene proposta dal Presidente Regionale e viene votata, nel suo complesso e in modo unitario, con voto palese, dalla Presidenza Regionale, a maggioranza semplice dei presenti.

Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 4 Requisiti di ammissione

Possono associarsi alla Confesercenti, tramite le sedi territoriali ovvero direttamente, tramite il web e i canali associativi consentiti, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati e altri soggetti, i quali si riconoscano nelle finalità della Confederazione e ne accettino lo Statuto, il Codice etico ed il Modello organizzativo.

In ogni caso, la qualifica di associato e la relativa quota o contributo associativi sono intrasmissibili.

Possono, altresì, chiedere di aderire alla Confesercenti altre organizzazioni di soggetti di cui all'art. l, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della Confesercenti Nazionale. e della Confesercenti Regionale.

L'ammissione alla Confederazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, di adeguare il proprio Statuto a quello della Confesercenti Nazionale, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Confederazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e del presente Statuto.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la Confesercenti.

Gli associati dell'Organizzazione aderente, a seguito dell'ammissione della stessa, divengono associati della Confesercenti Nazionale.

Art. 5 Tessera

La Confesercenti emette una tessera per ogni proprio associato.

Art. 6 Doveri dell'Associato

L'associato deve:

- partecipare attivamente alla vita della Confederazione;
- rispettare le norme statutarie, il Codice etico ed il Modello organizzativo;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine della Confederazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statutari.

Art. 7 Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato cessa:

- a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
 - b) per cessazione dell'attività;
 - c) per espulsione;
 - d) per incompatibilità;
- e) per morosità: in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l'automatica espulsione del socio dall' organizzazione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

Art. 8 Disposizioni disciplinari

L'associato che venga meno ai propri doveri verso la Confesercenti incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
- c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
- d) espulsione dalla Organizzazione.

Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento medesimo.

A tal fine, precise norme procedurali devono essere stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione.

Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta Regionale.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio Regionale di Garanzia, e in seconda istanza al Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale.

In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE REGIONALE

Art. 9 Organi e durata

Organi della Confesercenti Regionale sono:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) la Presidenza Regionale;
- c) la Giunta Regionale;
- d) il Presidente Regionale;
- e) il Direttore Regionale;
- f) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio Regionale di Garanzia.

Le cariche di cui ai punti b), c), d), f), g) hanno la durata di quattro anni.

L'Assemblea Regionale in sede elettiva si svolge prima della Assemblea Nazionale in sede elettiva e dopo le Assemblee Provinciali, d'Area e Mandamentali in sede elettiva e comunque, di norma, ogni quattro anni, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Art. 10 Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è il massimo organo di indirizzo politico della Confesercenti a livello regionale.

È costituita:

- dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore, dal Vice Direttore regionali e altri rappresentanti dell'Organizzazione regionale;
- dai Presidenti, dai Vice Presidenti, dal Direttori, e dai Vice Direttori e altri rappresentanti delle Organizzazioni Provinciali. d'Area e mandamentali, su designazione delle Organizzazioni di appartenenza, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa attiva, con le modalità specificate nel regolamento di attuazione dello Statuto regionale.

Fanno, inoltre, parte dell'Assemblea i Presidenti e i Coordinatori delle Federazioni regionali di categoria; gli Amministratori degli enti e delle società del sistema; i Presidenti e i Coordinatori delle Organizzazioni settoriali o tematiche e altri rappresentanti delle stesse.

Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Regionale, decade automaticamente da tale carica.

L'Assemblea Regionale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza.

L'Assemblea Regionale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Confesercenti Regionale, al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

L'Assemblea Regionale:

- fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale a livello regionale;
- approva e modifica lo Statuto, il Codice etico ed il Modello organizzativo;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni; valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente Regionale:

L'Assemblea Regionale si riunisce almeno una volta l'anno. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Regionale del Collegio di Garanzia.

Le delibere assembleari dovranno risultare dal Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.

Art. 11 Assemblea in sede elettiva

Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea Regionale è costituita nella sua prima riunione in Assemblea Elettiva. La regolare costituzione dell'Assemblea Regionale in sede Elettiva implica che ogni organizzazione sia rappresentata nel suo seno in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell'Organo stesso.

L'Assemblea Regionale in sede elettiva:

- elegge il Presidente Regionale;
- elegge la Presidenza, che deve essere composta dai massimi responsabili regionali, dai rappresentanti delle Organizzazioni territoriali e delle Federazioni Regionali di categoria, nonché dai responsabili dei principali settori di lavoro dell'Organizzazione Regionale, oltre che dal Direttore e dagli eventuali Vice Direttori;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- elegge il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Regionale di Garanzia;
- delibera lo scioglimento della Confesercenti Regionale con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.

Le delibere assembleari dovranno risultare dal Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.

Art. 12 Presidenza Regionale

La Presidenza Regionale è il massimo organo di direzione politico sindacale a livello regionale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Regionale.

La Presidenza è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento.

Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Regionale del Collegio di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.

La Presidenza Regionale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione della struttura di provenienza.

Le delibere della Presidenza Regionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Regionale debitamente vidimato.

Art. 13 Funzioni della Presidenza Regionale

La Presidenza Regionale:

- elegge, nel suo seno, il vice Presidente Vicario e gli altri vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta, garantendo un'adeguata presenza dei responsabili dei territori;
- su proposta del Presidente, nomina e revoca, con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, il Direttore Regionale ed eventuali Vice Direttori Regionali, che fanno parte della Giunta;
- approva il regolamento di attuazione dello Statuto regionale e le relative modifiche;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali l'acquisto e la vendita di immobili, locazioni ultranovennali e la costituzione e la partecipazione a società; può delegare parte di tali poteri alla Giunta;
- controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari regionali, delle decisioni assunte;

- può revocare il Presidente Regionale, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto regionale;
- in caso di istituzione di nuove Province, propone alla Presidenza Nazionale l'eventuale costituzione della relativa Organizzazione provinciale;
- decide su ogni altra materia non devoluta nello Statuto ad altri organi e dichiara le decadenze previste del presente Statuto.

Art. 14 Giunta Regionale

La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti Regionale.

E' composta dal Presidente Regionale, dal Direttore, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, da eventuali Vice Direttori e da altri membri individuati garantendo un'adeguata presenza dei responsabili dei territori.

La Giunta è convocata dal Presidente Regionale, con le modalità indicate nel Regolamento.

La Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere della Giunta Regionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Regionale debitamente vidimato.

Art. 15 Funzioni della Giunta Regionale

La Giunta Regionale:

- approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente Vicario e agli altri Vice Presidenti;
- delibera sullo stato giuridico ed economico dell'apparato regionale;
- nomina e revoca i rappresentanti della Confesercenti Regionale negli enti di corrispondente livello;

- esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri rappresentanti ai fini della nomina o revoca negli Enti e nelle Società del sistema a livello regionale;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Regionale;
- indirizza l'attività del sistema societario promosso dall'Organizzazione Regionale;
- verifica la legittimità e la conformità allo Statuto Regionale degli Statuti e delle modifiche statutarie delle Organizzazioni territoriali.
- verifica la sussistenza dei requisiti minimi e l'efficienza delle strutture Provinciali, di Area e mandamentali, riferendo annualmente alla Giunta Nazionale;
- verifica l'efficienza delle strutture Provinciali, di Area e mandamentali, propone, ove ritenuto necessario, il commissariamento o gli altri interventi della Confesercenti Nazionale previsti dal presente Statuto nei confronti delle Organizzazioni Provinciali, di Area e mandamentali;
- attiva il procedimento disciplinare, procede agli accertamenti ed assume i provvedimenti opportuni come previsto dal Codice Etico e dal Modello organizzativo;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza;
- esercita ogni altra funzione ad essa attribuita e prevista nello Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 16 Presidente Regionale

Il Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti Regionale e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell'Associazione. Sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea Regionale, la Presidenza Regionale e la Giunta Regionale.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o al Direttore Regionale.

Il Presidente può essere eletto fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 17 Direttore Regionale

Il Direttore della Confesercenti Regionale viene nominato, su proposta del Presidente Regionale, dalla Presidenza Regionale.

Il Direttore:

- collabora con il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività
- è responsabile del funzionamento della struttura regionale e sovrintende a tutta l'attività della stessa;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- definisce l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura regionale. Decide sulla costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti.

Qualora vengano previsti uno o più Vice Direttori, questi vengono nominati dalla Presidenza, su proposta congiunta del Presidente e del Direttore.

Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell'esecuzione delle attività sulla base di specifiche deleghe conferite dal Direttore medesimo.

Art. 18 Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci – effettivi più 3 membri supplenti. Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Regionale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dalla Confesercenti regionale e sul suo concreto funzionamento.

Di concerto con la Giunta Regionale, procede agli accertamenti ed assume i

provvedimenti opportuni come previsto dal Codice Etico e dal Modello organizzativo

I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo.

Art. 19 Collegio Regionale di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Regionale in sede elettiva.

I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Regionale in sede elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Regionale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo Collegiale.

Il Collegio:

- decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Confederazione a livello regionale, in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto, del Codice etico e del Modello organizzativo;
 - costituisce l'organismo di vigilanza sull'applicazione e l'osservanza del Codice etico e del Modello organizzativo.

Il Collegio decide sulle incompatibilità dei Responsabili delle organizzazioni territoriali.

Il Collegio di Garanzia esercita ogni altra funzione ad esso attribuita e prevista nello Statuto Nazionale della Confesercenti.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 20 Requisiti minimi delle strutture

La struttura territoriale di primo livello è l'Organizzazione Provinciale e di Area.

Le Confesercenti Provinciali e di Area devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- acquisizione di un numero minimo di associati, espresso, nelle percentuali stabilite dal regolamento di attuazione, in rapporto al totale delle imprese iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio oppure alle imprese iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio ed appartenenti ai settori del commercio, del turismo e dei servizi;
- presenza di un livello minimo di servizi alle imprese costituito nei settori del credito, della formazione professionale e del lavoro.

Spetta alla Giunta Regionale verificare la sussistenza dei suddetti requisiti e l'efficienza delle strutture Provinciali, di Area e mandamentali, riferendo annualmente alla Giunta Nazionale.

Qualora le Organizzazioni Provinciali interessate non presentino i suddetti requisiti minimi, la Giunta Regionale propone alla Presidenza Nazionale l'approvazione dei necessari provvedimenti, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento.

Art. 21 Confesercenti Mandamentali

Le Confesercenti Mandamentali esistenti hanno un proprio Statuto che ne determina anche l'organizzazione e svolgono funzioni analoghe a quelle delle Confesercenti Provinciali.

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE E PERIFERICA DI CATEGORIA

Art. 22 Organizzazione e compiti

Gli associati alla Confesercenti si organizzano sindacalmente per federazioni di categorie così come previsto dallo Statuto di Confesercenti nazionale.

TITOLO VI CARICHE ED INCOMPATIBILITA'

Art. 23 Principi e Regole

I titolari delle cariche si impegnano al rispetto del Codice Etico e del Modello organizzativo.

I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall'organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla Presidenza.

Art. 24 Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Direttore e Vice Direttore della Confesercenti Regionale, nonché di Presidente, Vice Presidente e Coordinatore delle Federazioni di categoria sono incompatibili con l'assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici.

L'assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.

L'eventuale candidatura a competizione elettorale per l'assunzione dei suddetti incarichi comporta la decadenza dalle cariche ricoperte nella Confederazione.

L'iscrizione alla Confesercenti è incompatibile con quella ad associazioni il cui comportamento sia in contrasto con le regole ed i fini della Confesercenti.

Il Collegio di Garanzia vigila sul rispetto di tale disciplina.

Art. 25 Presidenza onoraria

La Presidenza Regionale, su proposta del Presidente, può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria dell'Organizzazione a coloro che hanno acquisito meriti particolari e che per almeno sei anni hanno ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Organizzazione che li elegge.

Il Presidente onorario ha diritto di partecipazione ai lavori della Presidenza Regionale.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 26 Quote

Ove la Confesercenti Regionale sia destinataria diretta di quote o contributi associativi, è tenuta a versare ai competenti organi nazionali della Confederazione la quota o contributo associativo annuale per ogni iscritto.

Tale versamento sarà comunque sempre dovuto, essendo onere della Confesercenti regionale recuperare le eventuali morosità dei propri iscritti.

L'entità del contributo o quota associativa spettante alla Confederazione Nazionale è determinata annualmente dalla Presidenza nazionale, anche in relazione ad altri eventuali contributi riscossi a seguito di convenzioni stipulate con istituti di diritto pubblico o privato di cui la medesima Presidenza Nazionale decide, autonomamente e discrezionalmente, la ripartizione fra Confesercenti Nazionale, Regionale e singole Confesercenti Provinciali.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la Confesercenti Regionale deve inviare alla Confesercenti Nazionale un rendiconto generale del tesseramento effettuato nell'esercizio finanziario precedente.

Art. 27 Verifiche sulle Organizzazioni territoriali

La Giunta Nazionale può incaricare il Collegio dei Revisori dei Conti **regionale** di svolgere accertamenti e controlli e riferire direttamente sull'esito degli stessi. Il Collegio dei Revisori dei Conti ed ogni singolo Revisore, qualora accertino gravi irregolarità di gestione nell'ambito della organizzazione della Confesercenti Regionale, hanno l'obbligo di immediato referto scritto delle irregolarità riscontrate al Presidente della Confesercenti Nazionale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la responsabilità personale dei singoli Revisori inadempienti.

Art. 28 Autonomia della Organizzazione Regionale

La Confesercenti Regionale ha un proprio Statuto e gode di autonomia giuridica, amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

La Confesercenti Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalla Confesercenti regionale, neanche in relazione all'attività di controllo esercitata in base al comma che segue.

La Confesercenti Regionale può essere sottoposta al controllo amministrativo degli organi della Confesercenti Nazionale.

Art. 29 Fondo comune

Il fondo comune della Confesercenti Regionale è costituito:

- a) dalla contribuzione dei soci;
- b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confesercenti e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- d) dagli avanzi di gestione.

Ogni Organizzazione territoriale è titolare di un proprio e distinto fondo comune, costituito secondo i medesimi principi.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote del Fondo comune.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell'Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, individuati dall'Assemblea, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

TITOLO VIII CONTROLLO ED AUTONOMIA

Art. 30 Osservatori

Qualora nell'attività e/o nella gestione della Confesercenti Regionale si determinino gravi problemi di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, la Giunta della Confesercenti Nazionale può procedere all'invio di uno o più

osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa l'organizzazione. Gli osservatori hanno pieni poteri di accedere a tutta la documentazione necessaria al fine di determinare la natura e l'entità dei problemi che affliggono la struttura territoriale. Gli osservatori predispongono una relazione per la Giunta Nazionale, che decide i provvedimenti da adottare.

Art. 31 Commissariamento

Per gravi irregolarità di funzionamento, la Presidenza Nazionale - o in via di urgenza la Giunta Nazionale - può sciogliere o sospendere gli organi statutari della Confesercenti Regionale nonché delle Federazioni regionali di categoria, secondo le modalità previste dallo Statuto Nazionale, affidando ad un Commissario le attribuzioni degli organi sciolti o sospesi.

La Presidenza Nazionale può preventivamente sentire la Giunta regionale competente quando il provvedimento riguarda le organizzazioni provinciali, di Area e mandamentali.

Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della Presidenza Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa decisione.

Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto del Commissariamento di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva alla nomina del Commissario.

Art. 32 Estromissione

Nei casi che legittimerebbero il ricorso al commissariamento e nei casi di mancata sussistenza dei requisiti minimi di cui all'art. 20, qualora non sia stato possibile, entro il termine appositamente prefissato, il raggiungimento della sussistenza dei suddetti requisiti,, la Presidenza della Confesercenti Nazionale - o in via d'urgenza la Giunta Nazionale - può deliberare l'estromissione dell'Organizzazione regionale o delle Federazioni regionali di categoria dalla Confederazione.

La Presidenza Nazionale può preventivamente sentire la Giunta regionale competente quando il provvedimento riguarda le Organizzazioni Provinciali, di Area e mandamentali.

Il provvedimento di estromissione determina il venir meno di qualsiasi legame tra l'associazione estromessa e la Confesercenti.

L'associazione estromessa perde il diritto all'utilizzo della denominazione "Confesercenti" e del relativo logo, nonché perde il diritto all'utilizzo di qualsiasi denominazione di enti o strutture comunque appartenenti al sistema Confesercenti. La Confesercenti ha il diritto di attribuire tali nomi ed i relativi loghi ad altra associazione operante nello stesso territorio o che tuteli la medesima categoria.

Avverso il provvedimento di estromissione può essere proposto ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della Presidenza Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio Nazionale di Garanzia, entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa decisione. Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto dell'estromissione di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva.

Art. 33 Dati Associativi e di interesse Confederale

Confesercenti Regionale opera nel rispetto dei principi e delle previsioni del Regolamento UE n. 679/16; il trattamento dei dati viene effettuato, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, con gli strumenti, anche informatici, più idonei, ivi inclusa la creazione e gestione di apposite banche dati. A tali fini, Confesercenti regionale deve cooperare con Confesercenti Nazionale in materia di trattamento dei dati, in funzione (i) dell'adozione di statuti, regole e procedure uniformi, nell'ambito del sistema confederale, (ii) della trasmissione dei dati associativi e di interesse confederale a Confesercenti Nazionale e (iii) del costante aggiornamento delle relative banche dati, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/16, del presente Statuto e dei Regolamenti Attuativi.

Art. 34 Tutela del nome e del logo

Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati dall'Organizzazione Regionale e dalle Federazioni Regionali di categoria esclusivamente fino a quando tali Organizzazioni facciano parte della Confederazione.

Nel caso in cui questi vengano utilizzati da organizzazioni estranee, la Confesercenti Nazionale o la Confesercenti Regionale intraprenderanno le necessarie azioni di tutela.

La Confesercenti regionale dovrà rispettare i protocolli e le linee guida adottate in

materia dalla Confesercenti Nazionale.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Norma Transitoria e di garanzia

Il Segretario/il Direttore, eletto dalla Giunta/Presidenza in applicazione delle previgenti norme statutarie, assume/mantiene l'incarico di Direttore.

Il rapporto con i soggetti nominati alla carica di Direttore o Vice Direttore viene autonomamente disciplinato dalla Confesercenti Regionale con riguardo alle proprie peculiarità organizzative e secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Art. 36 Regolamento di attuazione

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sarà emanato un regolamento di attuazione, la cui approvazione è demandata alla Presidenza Regionale. Il Regolamento Regionale dovrà essere coerente con le previsioni contenute nel Regolamento Nazionale tempo per tempo vigente.

Art. 37 Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.

È abrogato il precedente Statuto della Confesercenti Regionale

Il presente Statuto verrà depositato dal delegato dall'Assemblea Elettiva della Confesercenti Regionale Lombardia nelle forme di legge, presso il Notaio Giulia Benedetti di Bollate.